

Proposta d'integrazione dell'Articolo 7

L'UI e CNI hanno come proprio simbolo il tricolore della Repubblica italiana e come proprio Inno il „Canto degli Italiani“ ovvero l'Inno della Repubblica italiana , conosciuto come l'„Inno di Mameli“.

Il 16 luglio è proclamato „Giornata dell'Unione Italiana e della CNI“.

L'UNIONE ITALIANA HA UN MOTTO CHE RECITA: “NÉ POCHI NÉ DIVISI, MA COMUNITÀ”.

NOTA: Verificare se il primo comma dell'Articolo è conforme alle leggi in vigore nella Repubblica di Croazia e nel caso non lo sia riformularlo.

VIII. Organi dell'UI

Proposta d'integrazione dell'Articolo 24

Sono organi dell'UI:

- i. L'Assemblea;
- ii. Il Presidente dell'Assemblea / Presidente dell'UI;
- iii. La Giunta Esecutiva;
- iv. Il Presidente della Giunta Esecutiva;
- v. Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo;
- vi. LA FONDAZIONE PER IL MUTUO SOCCORSO DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA

Vi. La Fondazione per il mutuo soccorso della Comunità Nazionale Italiana

Articolo XX

La Fondazione per il mutuo soccorso della Comunità Nazionale Italiana (in seguito Fondazione CNI), è l'organo benefico dell'UI e risponde del proprio operato all'Assemblea dell'UI. Lo scopo della Fondazione CNI è quello di favorire e sviluppare l'attività filantropica dell'Unione Italiana.

La Fondazione CNI è gestita da un Consiglio d'amministrazione eletto dall'Assemblea dell'UI in base ai termini stabiliti dal Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'UI e presieduto da un Amministratore delegato, nominato a sua volta dall'Assemblea dell'Unione Italiana che lo sceglie tra i candidati che hanno aderito all'apposito bando pubblico. L'Amministratore delegato della Fondazione CNI propone all'Assemblea dell'UI la lista dei candidati per la composizione del Consiglio d'amministrazione e il Programma quadriennale. L'Amministratore delegato della Fondazione CNI non può essere membro di partiti o forze politiche.

Articolo XX

Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione CNI è composto da un massimo di 5 (cinque) membri compresi il Presidente e il Vicepresidente.

Proposta d'integrazione dell'Articolo 30

L'Assemblea dell'UI viene convocata dal Presidente dell'Assemblea dell'UI o su richiesta di almeno 10 consiglieri. L'iniziativa può essere promossa dal Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo nel caso di violazioni delle disposizioni o decorrenza dei termini stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento elettorale o dal Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'UI.

Le sessioni dell'Assemblea dell'UI sono ordinarie, straordinarie, elettive e tematiche.

Le sessioni ordinarie vengono convocate, di regola, ogni tre mesi e comunque non meno di due volte all'anno.

Le sessioni straordinarie e tematiche POSSONO ESSERE convocate DIRETTAMENTE DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DELL'UI, OPPURE SU RICHIESTA DI ALMENO 15 CONSIGLIERI DELL'ASSEMBLEA DELL'UI O SU SOLLECITO DEL PRESIDENTE DELLA GE. Il Presidente dell'Assemblea dell'UI deve convocare l'Assemblea dell'UI entro 15 giorni dall'avvenuta richiesta.

L'Assemblea elettiva viene convocata nel termine di 30 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali dall'ultimo legale rappresentante dell'UI iscritto nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia., durante la quale, in conformità alle rimanenti disposizioni del presente Statuto, vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea dell'UI, il Presidente e i membri della GE dell'UI, il Presidente e i membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea sono per funzione anche il Presidente e il Vicepresidente dell'UI.

L'Assemblea elettiva dell'UI conclude i propri lavori con l'elezione di tutti gli organi, di cui al comma 5 del presente articolo.

Proposta d'integrazione dell'Articolo 36

Il mandato del Presidente e del Vicepresidente dell'UI è quadriennale e non può essere rinnovato per più di due volte.

Le funzioni di Presidente e di Vicepresidente dell'UI sono incompatibili con altre cariche all'interno dell'UI, delle Comunità degli Italiani, delle Istituzioni, degli Enti o delle Società FONDATE, PARTECIPATE O FINANZIATE dall'UI.

IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE DELL'UI NON POSSONO ESSERE MEMBRI DI PARTITI O FORZE POLITICHE.

Proposta d'integrazione dell'Articolo 45

Il Presidente della GE viene eletto in modo diretto, libero e segreto da parte dei membri dell'Assemblea dell'UI, in conformità al Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea dell'UI.

Il mandato del Presidente dell'UI è quadriennale e non può essere rieletto per più di due mandati.

La funzione di Presidente della GE è incompatibile ad altre cariche all'interno dell'UI, delle Comunità degli Italiani delle Comunità degli Italiani, delle Istituzioni, degli Enti o delle Società FONDATE, PARTECIPATE O FINANZIATE dall'UI

Il Presidente della GE E IL VICEPRESIDENTE non possono essere membri di partiti o forze politiche.

NOTA: Chiarire se il Presidente della Giunta esecutiva dell'UI può essere scelto soltanto tra i consiglieri dell'Assemblea dell'UI o se l'incarico può essere affidato anche ad altre persone appartenenti alla CNI

Proposta d'integrazione dell'Articolo 63

In caso di scioglimento dell'UI quale soggetto giuridico con lo status di associazione, dal suo patrimonio complessivo sono saldati dapprima gli eventuali debiti e poi le spese di liquidazione, quelle giudiziarie ed amministrative, mentre il resto del patrimonio viene ceduto, se non esistono vincoli di donazione o di altra natura, come segue:

1. Gli immobili, alle Comunità degli Italiani – se gli immobili in oggetto non sono utilizzati dall'EDIT DI FIUME o DAL CRS DI ROVIGNO –, che operano sul territorio dove è situato l'immobile, indistintamente dalla grandezza e dal valore dell'immobile. SE A USUFRUIRE DI UN DETERMINATO IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL'UI SONO L'EDIT DI FIUME O IL CRS DI ROVIGNO LA PROPRIETÀ DEL MEDESIMO IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELL'UI PASSANO RISPETTIVAMENTE ALL'EDIT DI FIUME (GLI IMMOBILI UTILIZZATI DALL'EDIT DI FIUME) O AL CRS DI ROVIGNO (GLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL CRS DI ROVIGNO);

2. I mezzi finanziari e il resto del patrimonio, alle Comunità degli Italiani proporzionalmente al numero dei soci delle singole CI;

Con la delibera relativa alla distribuzione del patrimonio, sono stabilite pure le modalità del calcolo del valore del patrimonio che viene ceduto alle CI. Tale delibera è approvata e attuata dal Liquidatore.